

Pubblicato il 12/07/2024

N. 02667 2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 05665/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2024, proposto da
Giovanna Menna, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Girolamo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero Dell'Istruzione e del Merito -
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 02911/2024, resa tra le parti, Si Chiede l'accoglimento
dell'appello cautelare ed in riforma dell'ordinanza gravata di ammettere, la
ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova
d'esame orale già in itinere , posto che il protrarsi dell'impedimento di prenderne
parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso
precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da

cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024).

La concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato l'elevato numero dei destinatari della notifica e le oggettive difficoltà di procedere alla notifica nei modi ordinari;

Considerato che, in ogni caso, spetta al collegio verificare l'esatta formazione del contraddittorio, con particolare riguardo alla configurabilità, o meno, di controinteressati;

Ritenuto che la notifica potrà essere effettuata mediante pubblicazione nei siti web del Ministero appellato, nonché dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania, per quindici giorni consecutivi, con decorso iniziale entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado, decisione impugnata, atto di appello, presente decreto;

Considerato che la camera di consiglio per l'esame dell'appello cautelare sarà fissata in seguito alla produzione della prova dell'intervenuta notifica;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2024.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO